

MODELLO FTT

FINANCIAL TRANSACTION TAX

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

PREMESSA

Questo modello va utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie (*Financial Transaction Tax* – FTT), introdotta dall'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge n. 228/2012. Le modalità di applicazione dell'imposta sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2013.

L'imposta si applica:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491);
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492);
- alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).

Nella tabella seguente vengono riepilogate le misure dell'imposta previste dalla legge per ognuna delle operazioni soggette a imposta.

Comma 491 - Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) sul valore della transazione. L'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Comma 492 - Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, del Dlgs n. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf) sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012 (riportata in calce alle presenti istruzioni). Sono soggette alla FTT con le modalità descritte dal comma 492: le operazioni che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari indicati dall'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa è ridotta a un quinto.

L'imposta prevista dai commi 491 e 492 è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Comma 495 - Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un'imposta sulle **operazioni ad alta frequenza** relative agli strumenti finanziari indicati dai commi 491 e 492 da chiunque emessi e indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, quando l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita all'art. 13 del Dm del 21 febbraio 2013.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata dai "Dichiaranti", ossia dagli intermediari e dagli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta individuati ai punti 1 e 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Se l'imposta liquidata è di importo inferiore a 50 euro, non va presentata alcuna dichiarazione.

I **soggetti non residenti** presentano la dichiarazione:

- tramite una **stabile organizzazione** in Italia (art. 162 del Tuir)
- tramite un **rappresentante fiscale**, nominato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR n. 600/1973 e in carica al momento della presentazione della dichiarazione
- **direttamente**, in assenza di stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, dopo aver provveduto a presentare richiesta di attribuzione del codice fiscale (solamente nel caso in cui non ne siano già in possesso).

La Società di Gestione Accentrata (art. 80 del Tuf) presenta la dichiarazione in nome e per conto dei deleganti, i quali restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali (art. 19, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013).

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il presente modello, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate
- tramite i seguenti soggetti intermediari abilitati alla trasmissione:
 - una società del gruppo, se il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione appartiene a un gruppo societario (si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale)
 - uno dei soggetti incaricati indicati dall'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al dichiarante un esemplare della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione. La documentazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il dichiarante è tenuto a conservare la documentazione, dopo aver sottoscritto la dichiarazione a conferma dei dati indicati.

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Modello FTT", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, identificati direttamente, in alternativa all'invio telematico, possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione va inserita in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta va indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. Sulla busta vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello FTT".

Reperibilità del modello

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricate dal sito internet www.agenziaentrate.it o da altri siti nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. Il modello può essere stampato in bianco e nero.

Compilazione del modello

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Codice fiscale

In questo campo va indicato il codice fiscale del dichiarante.

Nel caso in cui il modello sia presentato da un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, in questo campo va indicato il codice fiscale del rappresentato non residente.

Tipo di dichiarazione**• Correttiva nei termini**

Barrare questa casella nel caso di dichiarazione correttiva.

Si ricorda che, entro la data di scadenza di presentazione, è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, facendo attenzione a compilare un nuovo modello completo di tutte le sue parti (cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini).

• Integrativa

Barrare questa casella nel caso di dichiarazione integrativa.

Per poter presentare la dichiarazione integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza. In questo caso, è prevista l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 472/1997).

La dichiarazione integrativa può essere trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione da rettificare o integrare (quando, cioè, non è più possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini).

In particolare, è possibile integrare la dichiarazione:

- **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** (nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 472/1997). La dichiarazione può essere presentata solo nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi di legge
- **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione**, per correggere errori od omissioni da cui deriva un maggior debito d'imposta. In questo caso è prevista l'applicazione delle sanzioni (art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998)
- **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d'imposta o un minor credito (art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, integrazione a favore).

Rapporto

La casella "**Contribuente**" va barrata nel caso in cui le operazioni dichiarate nel quadro TT siano state eseguite:

- senza l'intervento degli intermediari o di altri soggetti responsabili del versamento (indicati nei punti 1 e 2.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013)
- da intermediari o da altri soggetti responsabili del versamento che agiscano in qualità di acquirenti o controparti finali (art. 19, comma 4, secondo periodo, del Dm del 21 febbraio 2013).

La casella "**Intermediario**", invece, va barrata nel caso in cui le operazioni dichiarate nel quadro TT siano state eseguite con l'intervento degli intermediari o altri soggetti responsabili del versamento.

Nel caso in cui un intermediario o un altro soggetto responsabile del versamento effettui operazioni **anche** in qualità di contribuente, occorre barrare entrambe le caselle.

Anno di riferimento

Indicare l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

Dati identificativi del dichiarante

Vanno indicati i dati identificativi del dichiarante. Il rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, indica i dati identificativi del rappresentato non residente.

Persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita e non va indicata la provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" può essere individuato nella tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Soggetti non residenti

Nel caso di soggetto non residente in Italia, va compilato il campo relativo al "**Codice Stato estero**". Il "**Codice Stato estero**" può essere individuato nell'elenco dei Paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione (nel caso in cui ne sia in possesso), il "**Codice carica**" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza vanno compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Il "**Codice carica**" può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato il "**Codice carica**" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società incorporante che presenta la dichiarazione per la società incorporata indica il codice carica 9, la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Se il dichiarante è un **rappresentante fiscale** nominato ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, vanno indicati i dati del rappresentante fiscale riportando nel campo "**Codice carica**" il codice carica 6. Se il rappresentante fiscale è un soggetto diverso da persona fisica, occorre riportare i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, indicando anche il codice fiscale del rappresentante fiscale nel campo denominato "**Codice fiscale società**".

Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo email del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Firma della dichiarazione

In caso di presentazione in via telematica, è necessario conservare la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato.

La dichiarazione presentata mediante spedizione dall'estero da dichiaranti non residenti - o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o dagli altri soggetti indicati nella tabella "**Codice carica**" - va debitamente sottoscritta.

Ricezione avviso telematico

Se dal controllo delle dichiarazioni (art. 54-bis del DPR n. 633/1972) emerge un'imposta da versare o un minor rimborso, l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti (art. 2-bis del DL n. 203/2005), mediante il servizio postale o con mezzi telematici.

Il dichiarante può chiedere all'Agenzia delle Entrate di inviare eventuali inviti a fornire chiarimenti all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se non viene effettuata la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti (comunicazione di irregolarità) sarà inviata con raccomandata.

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo se le somme dovute sono versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In caso di scelta di avviso telematico, il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario consente la verifica, da parte di un professionista qualificato, degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. È possibile esercitare tale facoltà barrando la casella "**Invio avviso telematico all'intermediario**" inserita nel riquadro "FIRMA". L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico**" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, il numero di iscrizione all'albo dei Caf, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

Società di gestione accentrata (art. 80 del TUF)

Nel caso in cui i responsabili del versamento dell'imposta abbiano delegato la Società di gestione ac-

- centrata (art. 80 del Tuf), ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013, quest'ultima presenta la dichiarazione in nome e per conto del soggetto delegante indicando nel frontespizio:
- i dati del delegante nel riquadro relativo ai dati identificativi del dichiarante; nel caso in cui, invece, il delegante è un rappresentante fiscale, vanno indicati i dati del rappresentato
 - i dati del rappresentante del delegante, firmatario della dichiarazione, nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"; nel caso in cui, invece, il delegante è un rappresentante fiscale vanno indicati i dati del rappresentante fiscale
 - il codice fiscale e la sottoscrizione della Società di gestione accentrata (art. 80 del Tuf) nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

La Società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

QUADRO TT

Nel quadro TT, Sezione I, vanno indicati, per ciascun mese dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l'imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari, su strumenti finanziari derivati e sulle negoziazioni ad alta frequenza. Nella Sezione II vanno indicati i dati riepilogativi riferiti alle eccedenze di versamento chieste a rimborso o da riportare nell'anno successivo. Infine, nella Sezione III vanno riepilogati i dati delle operazioni indicate al comma 491 esenti o escluse, effettuate durante l'anno.

ATTENZIONE I soggetti che in occasione della prima scadenza del versamento (16 ottobre 2013) hanno effettuato il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e per i mesi precedenti **in forma cumulativa per tipologia di imposta** - secondo le istruzioni fornite con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2013- devono compilare la sezione I **riportando i dati relativi a tale primo versamento unicamente nel rigo dedicato al mese di settembre**, senza compilare i righi precedenti.

SEZIONE I

Nella Sezione I vanno indicati i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l'imposta sulle transazioni finanziarie, per ciascun mese dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

In particolare, nel **rigo TT1** va indicato:

- in **colonna 1**, il numero di operazioni rilevanti effettuate nel mese di riferimento per le quali è dovuta l'imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari (comma 491)
- in **colonna 2**, l'imponibile complessivo relativo al mese di riferimento
- in **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo TT2** va indicata l'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati (comma 492).

Nel **rigo TT3** va indicata l'imposta dovuta sulle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).

Nel **rigo TT4** va indicato:

- in **colonna 3**, il totale delle imposte dovute per il mese di riferimento pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da TT1 a TT3
- in **colonna 4**, l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (colonna 4 del rigo TT49) utilizzato in compensazione interna a scomputo dell'imposta dovuta (colonna 3)
- in **colonna 6**, l'imposta versata mediante il modello di pagamento "F24"
- in **colonna 7**, l'imposta versata con bonifico dai soggetti non residenti (punto 3.2.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013)
- in **colonna 8**, l'eventuale eccedenza di versamento pari alla somma algebrica, se positiva, delle seguenti colonne: $(6 + 7) - (3 - 4)$.

Le istruzioni fornite per i rigi da TT1 a TT4 valgono anche per i rigi da TT5 a TT48, ad esclusione della colonna 8.

Nei **rigi TT8, TT12, TT16, TT20, TT24, TT28, TT32, TT36, TT40, TT44, TT48** va indicato:

- in **colonna 5**, l'importo dei versamenti effettuati, nei mesi precedenti e relativi all'anno oggetto della presente dichiarazione, in misura eccessiva rispetto al dovuto e utilizzato in compensazione interna a scomputo dell'imposta dovuta (colonna 3)
- in **colonna 8**, l'eventuale eccedenza di versamento pari alla somma algebrica, se positiva, delle seguenti colonne: $(6 + 7) - (3 - 4 - 5)$.

SEZIONE II Riepilogo

Nel **rigo TT49** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo a credito evidenziato nella colonna 4 del rigo TT49 della dichiarazione relativa all'anno precedente
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dalla sezione I. L'importo è determinato sommando i versamenti in eccesso di ciascun mese pari alla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei rigi TT4, TT8, TT12, TT16, TT20, TT24, TT28, TT32, TT36, TT40, TT44, TT48
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti in eccesso, indicati nelle colonne 1 e 2, utilizzati nella sezione I a scomputo dei versamenti dovuti

- in **colonna 4**, il credito, che si intende utilizzare a scomputo dei versamenti relativi all'anno successivo, pari all'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 5
- in **colonna 5**, il credito chiesto a rimborso, pari all'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4.

Comunicazione Iban

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accredito rimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".

SEZIONE III

Partecipazioni - Esclusioni/esenzioni

Righi da TT50 a TT57

Per ciascuna delle otto categorie di esenzione/esclusione riferite alle operazioni indicate al comma 491, vanno inseriti il numero di operazioni effettuate durante l'anno e il relativo imponibile. In particolare:

- nel **rigo TT50**, i dati relativi alle operazioni "**Repo e security landing**" (art. 15, comma 1, lett. e), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT51**, i dati relativi alle operazioni "**Infragruppo**" (art. 15, comma 1, lett. g), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT52**, i dati relativi alle operazioni "**Riskless principal**" (art. 15, comma 2, lett. a), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT53**, i dati relativi alle operazioni "**Enti sovrani**" (art. 16, comma 1, lett. a), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT54**, i dati relativi alle operazioni "**Fondi e portafogli etici**" (art. 16, comma 1, lett. b) e c), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT55**, i dati relativi alle operazioni "**Market making**" (art. 16, comma 3, lett. a), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT56**, i dati relativi alle operazioni "**Sostegno alla liquidità**" (art. 16, comma 3, lett. b), del Dm del 21 febbraio 2013)
- nel **rigo TT57**, i dati relativi alle operazioni "**Fondi pensione**" (art. 16, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013).

TABELLA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Valori in euro per ciascuna controparte)

STRUMENTO FINANZIARIO	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200